

**STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE**  
**"ARTISTICA '81 TRIESTE" - ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA DI**  
**GINNASTICA**

**ART. 1 - FINALITA'**

E' costituita, ai sensi e per gli effetti di quanto contenuto nel primo libro del codice civile e nel D.Lgs. 36/2021 e successive modifiche, una Associazione Sportiva riconosciuta denominata **"ARTISTICA '81 TRIESTE" - ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA DI GINNASTICA.**

L'Associazione ha durata illimitata e carattere apolitico e aconfessionale.

L'Associazione non ha scopo di lucro ed è caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall'uguaglianza dei diritti di tutti gli associati e dall'elettività delle cariche associative.

L'Associazione esercita in via stabile e principale l'attività di organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, ivi compresa la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica; nello specifico, l'Associazione ha per finalità lo sviluppo e la diffusione delle attività sportive dilettantistiche promosse dalla Federazione Ginnastica d'Italia mediante la gestione di ogni forma di attività idonea a promuovere la conoscenza e la pratica della disciplina della ginnastica, ed in particolare attraverso:

- a) la promozione, la formazione di atleti e di squadre per la partecipazione alle gare sportive;
- b) l'attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento ed il perfezionamento nella predetta attività sportiva;
- c) l'organizzazione di corsi e di manifestazioni sportive di ginnastica, agonistiche e non;
- d) la realizzazione di ogni iniziativa idonea a favorire l'attività ginnica e sportiva in genere.

Nei limiti previsti dall'articolo 9 del D.Lgs. 36/2021 e dalla normativa di attuazione, è facoltà dell'Associazione svolgere attività secondarie e strumentali, purché strettamente connesse al fine istituzionale, quali a mero titolo esemplificativo e non esaustivo:

- la gestione di impianti e strutture sportive;
- l'attività di sponsorizzazione e pubblicità;
- l'attività ricreativa in favore dei propri soci, ivi compresa, se del caso, la gestione di un posto di ristoro;
- la vendita di articoli sportivi.

L'Associazione potrà collaborare o anche aderire ad altri enti, sia pubblici sia privati, ivi compresi enti scolastici, con finalità simili, affini o complementari con i quali siano condivisi gli scopi e gli intendimenti.

L'Associazione garantirà la partecipazione dei propri atleti e dei propri tecnici alle assemblee federali per consentire loro l'elezione dei propri rappresentanti in consiglio federale.

L'Associazione è affiliata alla Federazione Ginnastica d'Italia, della quale esplicitamente accetta ed applica Statuto e Regolamenti, e si impegna ad adempiere a tutti gli obblighi di tutela sanitaria ed anche di carattere economico nei confronti della stessa, secondo le norme vigenti e le disposizioni emanate dai competenti organi federali; si impegna altresì a conformarsi alle norme ed alle direttive emanate dal CONI.

I colori dell'Associazione sono BIANCO - ROSSO - AZZURRO.

L'emblema dell'Associazione è rappresentato dal tricolore e dall'alabarda bianca sul fondo rosso. L'Associazione ha sede legale in Trieste, Via Vespucci numero 2/1.

**ART. 2 - SOCI**

L'Associazione è composta da Soci:

- a) FONDATORI
- b) SOSTENITORI

c) ORDINARI

d) ATLETI.

Sono soci FONDATORI coloro i quali hanno sottoscritto l'atto costitutivo dell'Associazione.

Sono soci SOSTENITORI coloro che per opere, donazioni o cariche rivestite in seno all'Associazione le hanno dato un notevole contributo. I soci sostenitori sono nominati dall'Assemblea Generale dei soci su proposta del Consiglio Direttivo.

Sono soci ORDINARI coloro che, previa domanda di appartenenza all'Associazione, vi sono ammessi e versano la quota sociale stabilita annualmente dal Consiglio Direttivo.

Sono soci ATLETI coloro che svolgono attività sportiva in favore dell'Associazione, previa ammissione alla stessa, e che sono tesserati alla F.G.I. e cessano di essere tali quando non viene loro rinnovato il tesseramento alla F.G.I. I soci ATLETI versano la quota associativa nella misura stabilita annualmente dal Consiglio Direttivo. La tessera federale vincola l'atleta all'Associazione secondo quanto prescritto dalle norme emanate in materia dalla Federazione Ginnastica d'Italia.

Possono far parte dell'Associazione in qualità di soci le persone fisiche, anche minorenni, che ne facciano richiesta e che siano dotate di una irreprensibile condotta morale, civile e sportiva.

Chi intende aderire all'Associazione deve presentare al Consiglio Direttivo, con presentazione e garanzia da parte di due soci - fondatori, sostenitori ovvero ordinari - una domanda scritta su apposito modulo recante, tra l'altro, un indirizzo di posta elettronica in corso di validità a cui saranno trasmesse tutte le comunicazioni formali e la dichiarazione di condividere le finalità dell'Associazione e l'impegno a osservarne statuto e regolamenti.

La domanda di ammissione di un minorenne deve essere presentata da uno dei genitori ovvero dall'esercente la responsabilità genitoriale. Chi sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne. L'età minima necessaria per l'ammissione in qualità di socio atleta è di 3 anni.

L'ammissione quale socio è subordinata all'accoglimento da parte del Consiglio Direttivo. Nell'ipotesi di rigetto l'interessato può proporre reclamo all'Assemblea generale entro e non oltre 15 giorni dalla comunicazione del diniego.

Viene espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo e ai diritti che ne derivano, fermo restando il diritto di recesso.

Con la sottoscrizione della domanda di ammissione il socio accetta che i propri dati personali siano comunicati agli organismi che procedono al riconoscimento ai fini sportivi e alla relativa certificazione della attività sportiva dilettantistica svolta.

### **2.1 DIRITTI E DOVERI DEI SOCI**

Tutti i soci hanno i medesimi diritti e doveri, senza discriminazione alcuna. In particolare, i soci hanno:

a) il dovere di difendere il buon nome dell'Associazione;

b) il diritto a partecipare alle attività associative e di usufruire dei servizi, delle prestazioni e delle agevolazioni che l'Associazione può loro offrire;

c) il diritto di partecipazione e di voto all'Assemblea;

d) il diritto di candidarsi alle cariche sociali, solo se maggiorenni ed in regola con il pagamento delle quote e a condizione che non siano sottoposti ad un provvedimento disciplinare in corso di esecuzione da parte dell'Associazione o della Federazione Ginnastica d'Italia;

e) il diritto di esaminare i libri sociali facendone richiesta motivata al Consiglio Direttivo, il quale stabilisce i tempi e le modalità di esercizio di tale diritto in maniera comunque tale da non renderne impossibile o eccessivamente oneroso per i soci il suo concreto esercizio.

I soci sono altresì tenuti al puntuale pagamento delle quote associative e dei contributi deliberati dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea, nonché al rispetto delle norme statutarie e regolamentari dell'Associazione e delle disposizioni emanate dal Consiglio Direttivo.

## **2.2 DECADENZA DEI SOCI**

La qualifica di socio si perde per morte, recesso o per esclusione.

L'associato può in qualsiasi momento notificare al Consiglio Direttivo la sua volontà di recedere dall'Associazione. Il recesso ha efficacia dal trentesimo giorno successivo a quello nel quale la relativa comunicazione è ricevuta dal Consiglio Direttivo.

Gli associati vengono esclusi dall'Associazione qualora non provvedano al versamento delle quote associative annuali ai sensi del successivo articolo 3.1.

Nel caso di gravi violazioni delle regole associative e dei principi e valori fondativi dell'Associazione l'associato può essere escluso con deliberazione motivata del Consiglio Direttivo e comunicata all'interessato, il quale può presentare, entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione di esclusione, ricorso all'Assemblea, che delibera, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva seduta. Il provvedimento di esclusione rimane sospeso fino alla decisione dell'assemblea che esaminerà l'eventuale impugnazione in contraddittorio con l'interessato.

La perdita per qualsiasi causa della qualifica di associato non attribuisce a quest'ultimo alcun diritto alla restituzione delle quote e dei contributi versati all'Associazione.

## **ART. 3 - ENTRATE E PATRIMONIO SOCIALE**

Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- a) dalle quote sociali;
- b) dai contributi e dalle elargizioni di Soci, di terzi, o di Enti pubblici o privati;
- c) da ogni altra entrata, anche di natura commerciale, che concorra ad incrementare il patrimonio ed i fondi sociali.

Il patrimonio sociale è costituito:

- a) dai trofei aggiudicati definitivamente in gara;
- b) dal materiale, attrezzi sportivi ed indumenti;
- c) da tutti gli altri beni immobili e mobili appartenenti all'Associazione stessa;
- d) da donazioni, lasciti o successioni.

Gli eventuali utili della gestione, anche commerciale, dovranno essere reinvestiti nell'ambito dell'attività istituzionale dell'Associazione. È sempre vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati, ad associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto.

In caso di perdita, questa sarà reintegrata mediante sottoscrizione dei Soci nelle forme e nei modi che saranno di volta in volta deliberati dall'Assemblea Generale Ordinaria.

## **3.1 QUOTE SOCIALI**

La quota associativa è personale e non è trasmissibile per nessun motivo e titolo.

Ogni socio dovrà versare annualmente la quota stabilita dal Consiglio Direttivo per ogni singola categoria, nei termini da esso indicati.

I soci che, a seguito di invito scritto, non provvedano nei 30 giorni successivi alla ricezione della comunicazione al pagamento delle quote sociali scadute, saranno dichiarati dal Consiglio Direttivo sospesi da ogni diritto sociale.

Il protrarsi del mancato pagamento delle quote sociali scadute per oltre 90 giorni comporterà l'esclusione del Socio inadempiente, che sarà deliberata dal Consiglio Direttivo.

I soci cessati per morosità possono essere riammessi previo versamento di tutte le quote

annuali arretrate.

#### **ART. 4 - ORGANI SOCIALI**

Gli organi sociali sono:

- a) l'Assemblea Generale dei Soci (ordinaria e straordinaria);
- b) il Presidente;
- c) il Consiglio Direttivo;
- d) l'Organo di controllo - Proviviri;
- e) il Revisore dei Conti ovvero il Collegio dei Revisori dei Conti, se nominato.

E' fatto espresso divieto all'Associazione di corrispondere compensi o onorari o qualsiasi altra forma di remunerazione, anche sotto forma di agevolazioni o facilitazioni, ai componenti degli organi dell'Associazione per l'attività svolta in favore dell'Associazione stessa, avendo tutte le cariche carattere onorario gratuito. Tali soggetti avranno tuttavia il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute per conto e nell'interesse dell'Associazione.

#### **ART. 5 - ASSEMBLEA**

L'Assemblea Generale dei Soci è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata presso la sede dell'Associazione o, comunque, in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli associati, in sessioni ordinarie e straordinarie.

Possono partecipare all'Assemblea con diritto di voto tutti gli associati in regola con gli obblighi associativi e che non siano soggetti a procedimenti disciplinari in corso.

Il socio minore esercita il diritto di partecipazione nell'Assemblea rappresentato dai genitori, anche disgiuntamente tra loro, ovvero dal titolare della responsabilità genitoriale.

Ogni socio ha diritto a un voto e può farsi rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, da un altro associato. Ogni socio può essere portatore di una sola delega qualora l'Associazione abbia un numero di soci non superiore a 50 (cinquanta); oltre i 50 (cinquanta) soci sono ammesse due deleghe per socio.

##### **5.1 CONVOCAZIONE E FUNZIONAMENTO DELL'ASSEMBLEA GENERALE**

L'Assemblea, sia in sede ordinaria che straordinaria, è indetta dal Consiglio Direttivo e convocata dal Presidente dell'Associazione o, in caso di suo impedimento, dal Vicepresidente oppure, in subordine, dal consigliere più anziano di carica.

La convocazione dell'Assemblea straordinaria potrà altresì essere richiesta al Consiglio Direttivo da:

- a) almeno la metà più uno degli associati, in regola con il pagamento delle quote associative e non sottoposti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione, che ne propongono l'ordine del giorno;
- b) almeno la metà più uno dei componenti il Consiglio Direttivo.

In tali casi l'Assemblea deve essere convocata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta.

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, viene convocata mediante affissione all'albo presso la sede dell'Associazione dell'avviso di convocazione almeno 10 giorni prima della data stabilita per la riunione, avviso da comunicare altresì entro lo stesso termine all'indirizzo di posta elettronica indicato in sede di adesione all'Associazione da ogni associato ovvero a quello successivamente comunicato, e/o mediante altro mezzo di comunicazione equipollente. L'avviso di convocazione contiene data e ora della riunione, il luogo, l'ordine del giorno. L'avviso di convocazione deve prevedere anche orario e luogo di svolgimento della seconda convocazione, che non può svolgersi prima di un'ora dalla prima convocazione.

È possibile tenere le riunioni dell'Assemblea, con interventi dislocati in più luoghi, audio/video collegati, e ciò alle condizioni previste dalla legge, cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali.

In tutti i luoghi audio/video collegati in cui si tiene la riunione dovrà essere predisposto il foglio

delle presenze.

È in ogni caso necessario che:

- siano presenti nel medesimo luogo il presidente e il segretario della riunione;
- vi sia la possibilità, per il presidente, di identificare i partecipanti, di regolare lo svolgimento assembleare e di constatare e proclamare i risultati delle votazioni;
- venga garantita la possibilità di tenere il verbale completo della riunione;
- venga garantita la discussione in tempo reale delle questioni, lo scambio di opinioni, la possibilità di intervento e la possibilità di visionare i documenti, da depositarsi presso la sede nei giorni precedenti l'adunanza;
- sia garantita la possibilità di partecipare alle votazioni;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e in maniera simultanea alla votazione sugli argomenti posti all'ordine del giorno nonché di trasmettere, ricevere e visionare documenti;
- vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio collegati o audio-video collegati nei quali gli intervenienti possono affluire.

In presenza dei suddetti presupposti, l'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il presidente e il segretario della riunione.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in caso di suo impedimento, dal Vicepresidente oppure, in subordine, dal consigliere più anziano ovvero, in ultima istanza, dalla persona di volta in volta designata dagli intervenuti. L'Assemblea nomina altresì il Segretario dell'Assemblea, la cui assistenza non è necessaria quando il verbale sia redatto da un notaio.

Di ogni assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal Presidente della stessa e dal Segretario.

Le votazioni avvengono per alzata di mano o per appello nominale. Le votazioni in occasione di assemblee elettive, salvo che non avvengano per acclamazione, si svolgono con votazione segreta.

Le deliberazioni dell'Assemblea, prese validamente a norma del presente statuto, vincolano tutti gli associati ancorché assenti o dissenzienti.

## **5.2 ASSEMBLEA ORDINARIA**

L'Assemblea Generale in seduta ordinaria è convocata almeno una volta l'anno entro il mese di ottobre per l'approvazione del rendiconto economico e finanziario, consuntivo e preventivo.

Inoltre l'Assemblea ordinaria:

- a) discute ed approva la relazione morale-tecnica-economica-finanziaria sull'attività dell'anno sociale trascorso;
- b) approva il rendiconto economico e finanziario preventivo e consultivo predisposti dal Consiglio Direttivo;
- c) nomina e revoca fra tutti i Soci, con votazione segreta e disgiunta, il Presidente, i componenti del Consiglio Direttivo previa definizione del loro numero, e dell'Organo di Controllo-Provvisori;
- d) nomina e revoca il Revisore dei Conti ovvero i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti, se nominato;
- e) approva i programmi dell'attività da svolgere, determina gli indirizzi secondo i quali deve svolgersi l'attività dell'Associazione e delibera sulle proposte di adozione e modifica di eventuali regolamenti;
- f) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- g) delibera sul diniego di ammissione del socio o sulle determinazioni di esclusione eventualmente impugnate;

h) individua le attività diverse da quelle di interesse generale che, nei limiti consentiti dalla legge, possono essere svolte dall'Associazione;

i) delibera sulle proposte del Consiglio Direttivo, con riferimento anche all'ammontare delle quote sociali, su quelle presentate dai Soci, nonché su ogni argomento che interessi la vita dell'Associazione o su altra materia ad essa riservata dalla legge o dal presente statuto.

### **5.3 ASSEMBLEA STRAORDINARIA**

L'Assemblea straordinaria delibera:

a) sulle proposte di modifica dello statuto;

b) su tutte le questioni che il Presidente o il Consiglio Direttivo riterrà opportuno sottoporre all'Assemblea in via straordinaria e sulle proposte presentate dai Soci in via straordinaria;

c) sullo scioglimento dell'Associazione e sulla devoluzione del suo patrimonio;

d) in ordine all'integrazione degli organi sociali elettivi ove la decadenza dei membri sia tale da compromettere la loro funzionalità.

### **5.4 VALIDITÀ ASSEMBLEARE E QUORUM**

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati aventi diritto di voto e delibera validamente con voto della maggioranza dei presenti.

Trascorsa almeno un'ora dalla prima convocazione, l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è validamente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per le delibere inerenti le modifiche allo statuto l'Assemblea straordinaria è validamente costituita, sia in prima che in seconda convocazione, quando sono presenti 2/3 degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre la presenza ed il voto favorevole di almeno i 4/5 degli associati, con esclusione di deleghe. La richiesta dell'assemblea straordinaria da parte dei soci avente per oggetto lo scioglimento dell'Associazione deve essere presentata da almeno 3/4 dei soci con diritto di voto, con l'esclusione delle deleghe.

### **ART. 6 - IL PRESIDENTE**

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione e deve essere tesserato alla Federazione Ginnastica d'Italia; egli dura in carica 4 anni ed è rieleggibile.

Il Presidente:

- sovrintende a tutta l'attività dell'Associazione e compie tutti gli atti non espressamente riservati alla competenza dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;

- convoca e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea;

- vigila sulla corretta esecuzione delle delibere di tutti gli organi sociali dei quali controlla il funzionamento e il rispetto della competenza.

In caso di assenza od impedimento temporaneo del Presidente, questi è sostituito dal Vicepresidente.

Il Presidente può deliberare in via d'urgenza su materie di competenza del Consiglio Direttivo. Tali deliberazioni devono essere sottoposte a ratifica del Consiglio stesso nella prima riunione successiva, da tenersi comunque entro 30 giorni dalla decisione; in tali casi il Consiglio Direttivo dovrà verificare se nei casi sottoposti sussistevano gli estremi dell'urgenza tali da legittimare l'intervento del Presidente.

### **ART. 7 - IL CONSIGLIO DIRETTIVO**

Il Consiglio Direttivo è l'organo responsabile della gestione dell'Associazione e cura collegialmente l'esercizio dell'attività associativa.

Il Consiglio Direttivo è composto da:

- il Presidente dell'Associazione;
- i Consiglieri.

Il Consiglio Direttivo è composto da 5 a 9 consiglieri, compreso il Presidente, eletti tra i soci dall'Assemblea. Essi durano in carica 4 anni e sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo - i cui componenti dovranno tutti essere tesserati ovvero dovranno tesserarsi alla Federazione Ginnastica d'Italia in qualità di dirigenti - elegge tra i propri membri il Vicepresidente ed il Segretario dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta all'anno su convocazione del Presidente. Esso tuttavia potrà riunirsi ogni qualvolta il Presidente lo riterrà opportuno ovvero quando ne facciano richiesta almeno tre Consiglieri o il Presidente dell'Organo di Controllo-Provvisori.

Il Presidente presiede il Consiglio Direttivo, nel quale ha voto decisivo in caso di parità di voti. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente, assumendone i poteri, in caso di suo impedimento o assenza.

Il Segretario assicura l'esecuzione di tutti gli adempimenti e decisioni deliberate dal Consiglio Direttivo.

I membri del Consiglio Direttivo in carica al momento in cui l'Associazione cessa di appartenere alla Federazione Ginnastica d'Italia saranno personalmente e solidalmente responsabili per il pagamento di quanto dovuto alla Federazione stessa.

Le riunioni del Consiglio Direttivo possono tenersi mediante audio-video collegamento nel rispetto dei requisiti previsti dal precedente articolo 5.1.

Le riunioni sono valide se è presente la maggioranza assoluta dei componenti e le deliberazioni sono approvate a maggioranza dei presenti.

Al Consiglio Direttivo sono devolute tutte le attribuzioni ed i poteri inerenti l'organizzazione e la gestione amministrativa e tecnica dell'Associazione. In particolare, il Consiglio Direttivo:

- a) predisporre il rendiconto economico e finanziario, preventivo e consuntivo, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea Generale Ordinaria dei Soci, nonché la relazione annuale sull'attività sociale ed i programmi dell'attività da svolgere;
- b) stabilisce le date delle riunioni dell'Assemblea Generale Ordinaria dei Soci, da indirsi almeno una volta l'anno, nonché quelle dell'Assemblea Generale Straordinaria dei Soci, come previsto dal presente statuto;
- c) dà esecuzione alle delibere dell'Assemblea e cura, in genere, gli affari di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- d) emana i regolamenti interni e di attuazione del presente Statuto per l'ordinamento dell'attività sociale;
- e) approva i programmi tecnici ed organizzativi dell'Associazione;
- f) amministra il patrimonio sociale e decide su tutte le questioni sociali che non siano di competenza dell'Assemblea;
- g) determina la quota sociale e le modalità di versamento della stessa;
- h) assume le decisioni inerenti la direzione del personale dipendente e coordinamento dei collaboratori e dei professionisti di cui si avvale l'Associazione nonché di eventuali volontari e cura l'esecuzione degli adempimenti di cui al D.Lgs. 36/2021 in materia di lavoro sportivo;
- i) elabora le proposte di modifica dello statuto o di emanazione e modifica dei regolamenti sociali;
- j) adotta provvedimenti disciplinari nei confronti dei soci, i quali potranno impugnarli dinanzi all'Assemblea;
- k) delibera sulle domande di ammissione degli associati o su eventuali cause di esclusione;

l) nomina il responsabile della protezione dei minori di cui all'articolo 33, comma 6, D.Lgs. 36/2021;

m) svolge qualsiasi altra funzione espressamente prevista nel presente statuto o che non sia espressamente attribuita agli altri organi.

Partecipano alle riunioni del Consiglio Direttivo, su invito del Presidente, i Soci eletti in Organi nazionali o territoriali della Federazione Ginnastica d'Italia.

#### **ART. 7.1 DIMISSIONI E CAUSE DI DECADENZA DEL CONSIGLIO DIRETTIVO E DEL PRESIDENTE**

Il Consiglio Direttivo decade:

- a) per dimissioni contemporanee della metà più uno dei suoi componenti;
- b) per dimissioni o impedimento definitivo del Presidente;
- c) per contemporanea vacanza, per qualsivoglia causa, della metà più uno dei suoi componenti;
- d) per mancata approvazione del bilancio consuntivo di esercizio da parte dell'Assemblea.

In queste ipotesi il Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di suo impedimento o vacanza, il Vicepresidente oppure, in subordine, il consigliere più anziano di carica, dovrà provvedere entro 30 giorni alla convocazione dell'Assemblea, da celebrarsi nei successivi 15 giorni, curando nel frattempo l'ordinaria amministrazione.

Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti e alla ordinaria amministrazione, le funzioni saranno svolte dal Presidente in regime di *prorogatio*.

Nel caso in cui, per qualsiasi ragione, durante il corso dell'esercizio venissero a mancare contestualmente tanti consiglieri che non superino la metà del Consiglio direttivo, si procederà alla mera integrazione del Consiglio con il subentro del primo candidato non eletto nella votazione alla carica di consigliere. In assenza, il Consiglio proseguirà in numero ridotto fino alla prima Assemblea utile che provvederà alle votazioni per reintegrare i membri vacanti.

Oltre che nei casi di decadenza del Consiglio direttivo, il Presidente decade:

- a) per dimissioni;
- b) per vacanza, per qualsivoglia causa.

In queste ultime ipotesi il Vicepresidente o, in subordine, il consigliere più anziano, dovrà entro 30 giorni provvedere alla convocazione dell'Assemblea, da celebrarsi nei successivi 15 giorni, curando nel frattempo l'ordinaria amministrazione.

Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti e alla ordinaria amministrazione, le funzioni saranno svolte dal Vicepresidente o dal consigliere più anziano di carica, in regime di *prorogatio*.

#### **ART. 8 - ORGANO DI CONTROLLO - PROBIVIRI**

L'Organo di controllo - Probiviri è composto da tre membri effettivi, tra cui viene nominato il presidente dell'organo medesimo, ed uno supplente, i quali vengono eletti fra i soci dall'Assemblea Generale Ordinaria nella medesima seduta in cui viene eletto il Consiglio Direttivo. Essi durano in carica 4 anni e sono rieleggibili. Risultano eletti coloro i quali riportano il maggior numero di voti. I primi tre della graduatoria sono nominati effettivi, il quarto della graduatoria è nominato supplente. In caso di impedimento definitivo di un componente effettivo dell'Organo di controllo subentra il membro supplente, il quale durerà in carica sino alla scadenza naturale del componente sostituito.

L'Organo di controllo assiste di diritto, con voto consultivo, alle riunioni del Consiglio Direttivo.

In caso di dimissioni o decadenza dell'intero Consiglio Direttivo, l'Organo di Controllo rimane in carica sino alla scadenza naturale di tutte le cariche sociali.

L'Organo di controllo esercita la vigilanza sull'amministrazione dell'Associazione ed appronta la relazione che correda il conto consultivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea



Generale dei Soci. Deve inoltre vigilare sull'osservanza dello Statuto e delle altre norme regolamentari o di legge.

L'Organo di controllo svolge nelle Assemblee il compito della verifica dei poteri e funge da commissione di scrutinio per le votazioni.

#### **ART. 9 - IL REVISORE DEI CONTI O COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI**

L'organo di revisione può essere eletto dall'Assemblea e può essere sia monocratico che collegiale e resta in carica 3 anni.

L'organo di revisione:

- controlla l'amministrazione dell'Associazione, la corrispondenza, i rendiconti, le scritture contabili e vigila sul rispetto dello statuto;
- partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo e alle Assemblee, senza diritto di voto, ove presenta la propria relazione annuale in tema di bilancio consuntivo;
- si riunisce ogni 90 giorni per le dovute verifiche contabili e amministrative, nonché qualora opportuno, previa convocazione del Presidente.

Le adunanze e le decisioni devono essere riportate in un apposito verbale sottoscritto da tutti i componenti presenti.

Per quanto compatibili con il presente statuto si applicano le norme di cui agli articoli 2397 e ss cod. civ..

#### **ART. 10 - APPROVAZIONE DEL BILANCIO**

L'anno sociale e l'esercizio finanziario decorrono dal 1° luglio al 30 giugno. Entro quattro mesi dalla chiusura di ogni esercizio finanziario il Consiglio direttivo procede alla convocazione dell'Assemblea Generale Ordinaria dei Soci per sottoporre all'approvazione il rendiconto economico e finanziario consuntivo afferente il passato anno sociale e il rendiconto economico e finanziario preventivo per l'anno sociale in corso.

È sempre vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati, ad associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto. Eventuali poste attive dovranno essere reinvestite nell'attività sociale.

I rendiconti economici finanziari, consuntivi e preventivi, debbono restare depositati presso la sede dell'Associazione nei 15 (quindici) giorni che precedono l'Assemblea convocata per la loro approvazione a disposizione di tutti coloro che abbiano interesse alla loro consultazione.

#### **ART. 11 - INCOMPATIBILITA'**

È fatto divieto agli amministratori dell'Associazione di ricoprire qualsiasi carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima federazione sportiva nazionale, disciplina sportiva associata o ente di promozione sportiva riconosciuti dal Coni.

La carica di componente dell'Organo di controllo-Provvisori è incompatibile con qualunque altra carica, escluse quelle tecniche.

#### **ART. 12 - LAVORATORI E VOLONTARI**

I lavoratori sportivi dell'Associazione hanno diritto a un trattamento economico e normativo ai sensi dell'articolo 25, D.Lgs. 36/2021, secondo il principio di pari dignità e opportunità, e in quanto compatibili, le norme di legge sui rapporti di lavoro nell'impresa.

Ai lavoratori sportivi subordinati, in particolare, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 26, 34 e 35, D.Lgs. 36/2021.

Ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale si applica l'articolo 37, D.Lgs. 36/2021.

L'Associazione può altresì stipulare contratti di apprendistato per garantire la formazione dei

giovani atleti ai sensi dell'articolo 30, D.Lgs. 36/2021.

Ricorrendone i presupposti, l'attività di lavoro sportivo può costituire oggetto di un rapporto di lavoro nella forma di collaborazioni coordinate e continuative ai sensi dell'articolo 409, comma 1, n. 3, cod. civ. Per quest'ultima si applica l'eccezione prevista alla presunzione di rapporto subordinato di cui all'articolo 2, comma 1, D.Lgs. 81/2015.

Sono ammesse altresì le prestazioni sportive dei volontari, ivi compresi i dipendenti pubblici, purché non siano retribuite in alcun modo nemmeno dal beneficiario.

Per tali prestazioni sportive possono essere rimborsate esclusivamente le spese documentate relative al vitto, all'alloggio, al viaggio e al trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale di residenza del percipiente. È prevista la possibilità di erogare rimborsi forfettari nei limiti stabiliti dalle normative vigenti in materia.

Le prestazioni sportive di volontariato sono incompatibili con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o tramite il quale svolge la propria attività sportiva.

È previsto in ogni caso l'obbligo di assicurare per la responsabilità civile verso i terzi i volontari, in capo all'ente che si avvalga del loro operato, anche mediante polizze collettive, secondo le linee guida di cui al D.M. 6 ottobre 2021, del Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

#### **ART. 13 - I TESSERATI**

I tesserati sono le persone fisiche, anche minorenni, che fanno parte delle Federazioni o Enti Sportivi a cui l'Associazione è affiliata e sono rappresentati da:

- a) atleti;
- b) dirigenti sociali e soci di società affiliate;
- c) giudici/arbitri;
- d) dirigenti;
- e) tecnici, istruttori;
- f) altri tesserati alle Federazioni ed Enti a cui l'Associazione è Affiliata.

La qualifica di "tesserato" è ben distinta da quella di "associato" e consegue all'atto amministrativo mediante cui il soggetto (atleta, dirigente, tecnico) aderisce alla Federazione Sportiva Nazionale di riferimento per lo sport praticato e che non dà diritto a partecipare alla vita dell'associazione.

L'Associazione, con l'affiliazione alle Federazioni ed Enti Sportivi, deve garantire ai tesserati quanto loro necessario per l'esercizio dello sport praticato, con le stesse modalità previste per i propri associati.

I tesserati alle Federazioni ed Enti Sportivi a cui l'Associazione è affiliata, in analogia con i soci della Associazione, dovranno contribuire alla copertura dei costi relativi all'utilizzo delle strutture sociali e per lo svolgimento dell'attività sportiva, formativa, didattica e promozionale.

La richiesta di tesseramento del minore deve essere presentata tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni del minore. Essa può essere compiuta disgiuntamente da ciascun genitore nel rispetto della responsabilità genitoriale ovvero da chi esercita la responsabilità genitoriale. Il minore che abbia compiuto i 14 anni di età non può essere tesserato se non presta personalmente il proprio assenso.

Si applica in ogni caso quanto disposto dal Titolo III – Capo I – artt. 15 e 16 D.Lgs. 36/2021.

#### **ART. 14 - CLAUSOLA COMPROMISSORIA**

Le controversie in materia sportiva saranno rimesse al collegio arbitrale previsto dai regolamenti della Federazione Ginnastica d'Italia. A tal fine troveranno applicazione le norme sulla clausola compromissoria e sul collegio arbitrale previste dai vigenti regolamenti della

Federazione o ente di promozione sportiva di appartenenza.

**ART. 15 - SCIOGILMENTO DELL'ASSOCIAZIONE**

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea Generale Straordinaria ai sensi dell'articolo 5.4 del presente statuto, con esclusione delle deleghe.

In caso di scioglimento dell'Associazione, l'Assemblea Generale Straordinaria dei soci delibera altresì sul patrimonio sociale che può essere devoluto alla Federazione Ginnastica d'Italia o ad altra associazione con finalità analoghe, in ogni caso nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 7.1, lettera h), D.Lgs. 36/2021.

Copia del verbale dell'Assemblea Generale Straordinaria concernente lo scioglimento dell'Associazione e della Situazione Patrimoniale approvata dalla suddetta Assemblea deve essere inviato per conoscenza alla Federazione Ginnastica d'Italia.

**ART. 16 - NORME INTEGRATIVE**

Eventuali modifiche apportate al presente statuto dovranno essere comunicate entro 30 giorni dalla data di effettuazione dell'Assemblea Generale Straordinaria del Soci alla Federazione Ginnastica d'Italia per la loro approvazione.

Per quanto non espressamente contemplato nel presente statuto, valgono, in quanto applicabili, le norme del codice civile e le disposizioni di legge vigenti di settore.

VISTO: IL PRESIDENTE